

# Gazzetta ufficiale L 297 dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Legislazione

63° anno

11 settembre 2020

## Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1263 della Commissione, del 10 settembre 2020, che approva la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 1

#### DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2020/1264 della Banca centrale europea, dell'8 settembre 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2020/38)** ..... 5
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1265 della Commissione, del 9 settembre 2020, che permette alla Germania di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale (notificata con il numero C(2020) 6028)** ..... 7
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2020/1266 della Commissione, del 9 settembre 2020, che permette alla Danimarca di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2020) 6030]** ..... 10

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1263 DELLA COMMISSIONE

del 10 settembre 2020

**che approva la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 18 marzo 2016 la società BIOFA AG ha presentato all'Austria una domanda di approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio. Il 21 gennaio 2020 la Commissione è stata informata del trasferimento dei diritti del titolare richiedente da Biofa AG a SCC Legal GmbH.
- (2) In conformità all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 26 aprile 2016 l'Austria, in qualità di Stato membro relatore, ha informato il richiedente, gli altri Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dell'ammissibilità della domanda.
- (3) Il 7 settembre 2017 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione, con copia all'Autorità, un progetto di rapporto di valutazione in cui si valuta se sia prevedibile che la sostanza attiva rispetti i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) L'Autorità ha agito in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. In conformità all'articolo 12, paragrafo 3, di tale regolamento essa ha chiesto al richiedente di fornire informazioni supplementari agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità stessa. La valutazione delle informazioni supplementari da parte dello Stato membro relatore è stata presentata all'Autorità nel giugno 2018 sotto forma di progetto di rapporto di valutazione aggiornato.
- (5) Il 17 agosto 2018 l'Autorità ha comunicato al richiedente, agli Stati membri e alla Commissione le sue conclusioni<sup>(2)</sup> sulla possibilità che la sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha messo le sue conclusioni a disposizione del pubblico.
- (6) Il 24-25 gennaio 2019 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame per la sostanza idrogenocarbonato di sodio che prevede l'approvazione di tale sostanza.
- (7) Al richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulla relazione di esame.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA Journal 2018;16(9):5407.

- (8) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, in particolare gli impieghi esaminati e descritti dettagliatamente nella relazione di esame, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (9) La Commissione ritiene inoltre che l'idrogenocarbonato di sodio sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'idrogenocarbonato di sodio non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) È pertanto opportuno approvare l'idrogenocarbonato di sodio come sostanza a basso rischio.
- (11) In conformità all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è necessario aggiungere alcune condizioni.
- (12) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Approvazione della sostanza attiva**

La sostanza attiva idrogenocarbonato di sodio, di cui all'allegato I, è approvata alle condizioni in esso stabilite.

#### *Articolo 2*

#### **Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2020

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

## ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Idrogenocarbonato di sodio n. CAS: 144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	≥ 990 g/kg Arsenico: ≤ 3 mg/kg Piombo: ≤ 2 mg/kg Mercurio: ≤ 1 mg/kg	1° ottobre 2020	1° ottobre 2035	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II.

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

## ALLEGATO II

Nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è aggiunta la voce seguente:

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«24	Idrogenocarbonato di sodio n. CAS: 144-55-8	Idrogenocarbonato di sodio	≥ 990 g/kg Arsenico: ≤ 3 mg/kg Piombo: ≤ 2 mg/kg Mercurio: ≤ 1 mg/kg	1° ottobre 2020	1° ottobre 2035	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull'idrogenocarbonato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II.»

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono forniti nella relazione di esame.

# DECISIONI

## DECISIONE (UE) 2020/1264 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'8 settembre 2020

**che modifica la decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2020/38)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli da 17 a 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio direttivo ritiene che i fondi obbligatoriamente depositati presso la BCE ai fini del rimborso dell'assistenza finanziaria di cui al regolamento del Consiglio (UE) 2020/672 <sup>(1)</sup> dovrebbero essere esenti dai tassi di interesse negativi.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) <sup>(2)</sup> di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

#### Modifica

L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

#### **Remunerazione di taluni depositi detenuti presso la BCE**

I conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione BCE/2013/14 della Banca centrale europea (\*), della decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea (\*\*), della decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea (\*\*\*) e del regolamento del Consiglio (UE) 2020/672 (\*\*\*\*) continuano ad essere remunerati al tasso sui depositi. Tuttavia, quando su tali conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento o al tasso sui depositi presso la banca centrale, se superiore.

(\*) Decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).

(\*\*) Decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l'apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l'euro (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).

(\*\*\*) Decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l'amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall'Unione nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).

(\*\*\*\*) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).».

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal sesto periodo di mantenimento delle riserve del 2020 con inizio il 16 settembre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'8 settembre 2020.

*Per il Consiglio direttivo*

*La Presidente della BCE*

Christine LAGARDE

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1265 DELLA COMMISSIONE****del 9 settembre 2020****che permette alla Germania di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale***(notificata con il numero C(2020) 6028)***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è incluso nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l'uso.
- (2) A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» <sup>(2)</sup>. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Germania, e sono forniti in bombole per gas <sup>(3)</sup>.
- (3) L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Il 24 aprile 2020, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Germania ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).
- (5) Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.
- (6) L'azoto generato in situ è usato per creare un'atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L'azoto è separato dall'aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell'atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l'ossigeno si esaurisce quasi completamente. L'umidità dell'azoto pompato nell'area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell'oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products>

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (7) Secondo le informazioni trasmesse dalla Germania, l'uso di azoto generato in situ sembra essere l'unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza danneggiarli.
- (8) Il metodo dell'anossia o dell'atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l'azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.
- (9) Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento a bassa temperatura, il trattamento termico e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. È possibile altresì usare altri principi attivi a tali fini. Tuttavia, secondo la Germania, ciascuna di queste tecniche presenta limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali può essere applicata.
- (10) Come indicato nella domanda, i trattamenti con biocidi contenenti altri principi attivi lasciano, sugli oggetti trattati, residui che possono essere progressivamente rilasciati nell'ambiente e comportare un rischio per la salute umana. Questo aspetto è di particolare rilevanza per gli oggetti culturali esposti nei musei e per i documenti disponibili alla consultazione negli archivi e nelle biblioteche.
- (11) Secondo le informazioni fornite dalla Germania, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per un certo numero di materiali. L'aumento o la diminuzione della temperatura possono provocare danni irreversibili ai beni culturali.
- (12) Secondo le informazioni contenute nella domanda, l'uso dell'azoto contenuto in bombole non costituisce un'alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. Inoltre la portata dei pavimenti di alcuni edifici museali storici potrebbe essere superata a causa del peso del numero di bombole necessarie. Inoltre il trattamento con azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell'umidità relativa nell'area di trattamento.
- (13) Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi — ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici —, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l'obiettivo di abbandonare l'uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti.
- (14) In varie riunioni <sup>(5)</sup> del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un'eventuale deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'azoto generato in situ.
- (15) Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall'Austria, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la propria opinione. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l'uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell'ambiente; l'uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell'umidità relativa nell'area di trattamento.
- (16) Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale — il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti — hanno espresso l'intenzione di presentare una domanda di iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l'iscrizione della sostanza nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l'ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.
- (17) Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Germania, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali.

<sup>(5)</sup> 83ª, 84ª, 85ª e 86ª riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/biocides/events\\_en#anchor0](https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0)

- (18) Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l'azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Germania e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Germania dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.
- (19) La possibile iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Germania può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1266 DELLA COMMISSIONE****del 9 settembre 2020****che permette alla Danimarca di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale***[notificata con il numero C(2020) 6030]***(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è incluso nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombole di gas pronte per l'uso.
- (2) A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» <sup>(2)</sup>. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Danimarca, e sono forniti in bombole per gas <sup>(3)</sup>.
- (3) L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Il 29 aprile 2020, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).
- (5) Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.
- (6) L'azoto generato in situ è usato per creare un'atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L'azoto è separato dall'aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell'atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l'ossigeno si esaurisce quasi completamente. L'umidità dell'azoto pompato nell'area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell'oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.
- (7) Secondo le informazioni contenute nella domanda, l'uso di azoto generato in situ sembra essere l'unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali. Secondo la Danimarca, si tratta del metodo che comporta il minor numero di effetti negativi e potenzialmente dannosi noti per i materiali e le combinazioni di materiali di cui sono costituiti gli oggetti del patrimonio culturale.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

<sup>(3)</sup> Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all'indirizzo <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products>.

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (8) Il metodo dell'anossia o dell'atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l'azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.
- (9) Sono disponibili altre tecniche per il controllo degli organismi nocivi, come le tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature) e l'uso di biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia, secondo la Danimarca, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativamente ai tipi di materiali sui quali può essere applicata.
- (10) Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali utilizzano raramente altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell'ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana e per l'ambiente. Questo aspetto è di particolare rilevanza per le istituzioni culturali che sono aperte al pubblico e per gli addetti che lavorano con gli oggetti del patrimonio culturale e li manipolano. Inoltre l'uso di alcuni principi attivi può causare alterazioni del colore e dell'aspetto degli oggetti del patrimonio culturale.
- (11) Secondo le informazioni contenute nella domanda, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. Dopo i trattamenti termici, gli oli usati nei trattamenti di impregnazione del legno possono trasudare in superficie e lasciare macchie, cambiando quindi l'aspetto degli oggetti. Le cere e le resine possono sciogliersi durante i trattamenti termici. Analogamente, i trattamenti a basse temperature potrebbero danneggiare le superfici dipinte e i materiali contenenti gommalacca, alchidi e materie acriliche. Il metodo della bassa temperatura è considerato poco pratico e meno sostenibile in quanto richiede che tutti gli oggetti siano avvolti saldamente con pellicola di plastica per evitare la formazione di condensa dopo il trattamento.
- (12) Secondo le informazioni contenute nella domanda, l'uso dell'azoto contenuto in bombole non costituisce un'alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. Lo stoccaggio delle bombole rappresenta inoltre un problema in termini di sicurezza. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali.
- (13) Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi – ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici –, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l'obiettivo di abbandonare l'uso dei principi attivi più pericolosi nella gestione integrata dei parassiti. Inoltre gli investimenti precedentemente effettuati per l'acquisizione di strutture e attrezzature per i trattamenti anossici con azoto generato in situ andrebbero persi.
- (14) In varie riunioni <sup>(5)</sup> del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un'eventuale deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'azoto generato in situ.
- (15) Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall'Austria, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimere la loro opinione. La grande maggioranza delle 1 487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l'uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell'ambiente; l'uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell'umidità relativa nell'area di trattamento.
- (16) Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale – il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti – hanno espresso l'intenzione di presentare una domanda di iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l'iscrizione della sostanza nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l'ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.
- (17) Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate in Danimarca, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali.

<sup>(5)</sup> 83ª, 84ª, 85ª e 86ª riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono disponibili al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/health/biocides/events\\_en#anchor0](https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0)

- (18) Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l'azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Danimarca e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Danimarca dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.
- (19) La possibile iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Danimarca può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

*Articolo 2*

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2020

*Per la Commissione*  
Stella KYRIAKIDES  
*Membro della Commissione*

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**